

## NORMATIVE

### Responsabilità civile del datore di lavoro di Stefania Laudano

Iniziamo con questo articolo ad analizzare un delicato aspetto di responsabilità che investe oggi l'azienda e l'insieme delle persone che lavorano al suo interno.

Come meglio tratteremo nei prossimi numeri della rivista, esistono vari livelli di responsabilità, a partire dallo stesso datore di lavoro, che hanno non solo implicazioni civili ed economiche di risarcimento danni, ma molto spesso rivestono natura e competenza penale.

Con questa serie di articoli, di cui appunto il primo tratta della responsabilità civile del datore di lavoro, vorremmo fornire un quadro completo ed esaustivo di un rilevante problema. Diventa quindi una necessità la programmazione di una seria copertura assicurativa che un moderno ed attento imprenditore deve oggi valutare.

Parlando quindi di responsabilità civile si devono innanzitutto evidenziare gli atti (cosiddette FONTI) dai quali traggono esistenza le norme giuridiche alla base della responsabilità civile del datore di lavoro nei confronti del lavoratore. Prima di tutto occorre citare alcuni articoli del **D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124:**

Art. 10 - "L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.

Nonostante l'assicurazione predetta, permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.

Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato dalla direzione o sorveglianza del lavoro oppure di altri incaricati del lavoro, se dal fatto di essi debba rispondere secondo il Codice Civile."

Art. 11 - "L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili.

La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39."

L'art. 2043 del Codice Civile:

"Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"

Ed infine l'art. 2087 del Codice Civile:

"L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"

#### QUANDO SI HA RESPONSABILITA' CIVILE DEL DATORE DI LAVORO?

Ai sensi del T.U. 1124 / 65 il datore di lavoro è responsabile quando a seguito di una violazione delle norme antinfortunistiche vi è un infortunio o una malattia del dipendente dal quale derivino lesioni gravi o gravissime (art. 583 Codice Penale).

A questo punto scatta d'ufficio (ossia non c'è bisogno della querela da parte della persona offesa) l'inchiesta da parte dell'INAIL. Se interviene la condanna penale a carico del datore stesso oppure degli incaricati della direzione e sorveglianza o di un qualsiasi altro suo dipendente scatta la rivalsa dell'INAIL.

In pratica possiamo affermare che l'esonero dalla responsabilità civile del datore di lavoro si riduce al solo caso di lesioni personali lievi, cioè quelle guarite in meno di 40 giorni e dalle quali non sia derivata alcuna invalidità permanente.

#### A QUALI RISCHI È SOTTOPOSTO IL DATORE DI LAVORO RESPONSABILE DELL'INFORTUNIO O DELLA

## **MALATTIA DI UN SUO DIPENDENTE DOPO IL DECRETO LEGISLATIVO 38/2000 ?**

Il D.Lgs. 38/2000 ha introdotto nuove figure di danno risarcibili che possiamo così definire:

### **- DANNO PATRIMONIALE:**

risarcimento dovuto a seguito della diminuita capacità di produrre reddito (ante D.Lgs. 38 era l'unico danno risarcito dall'INAIL);

### **- DANNO BIOLOGICO:**

quale lesione all'integrità psico-fisica dell'individuo causata da un fatto o da un evento lesivo e suscettibile di valutazione medico legale;

### **- DANNO MORALE:**

consiste nelle sofferenze e nei patemi causati dal fatto lesivo, ma vede limitata la sua risarcibilità alle ipotesi in cui sia prodotto in corrispondenza di comportamenti penalmente rilevanti;

### **- DANNO ESISTENZIALE:**

causato da un evento che, per la sua negativa incidenza sul complesso dei rapporti facenti capo alla persona, è suscettibile di ripercuotersi in maniera consistente e talvolta permanente sull'esistenza di questa: non si può fare più quello che si faceva prima a causa di un illegittimo comportamento che abbia compromesso la stabilità del quotidiano.

Il danno esistenziale introdotto dal D.Lgs. 38 si differenzia quindi dal danno biologico in quanto esiste a prescindere da una lesione della psiche e del corpo; dal danno morale in quanto esso non consiste in una sofferenza, ma nella rinuncia ad un'attività concreta, e sussiste anche in assenza di comportamenti penalmente rilevanti e dal danno patrimoniale in quanto esso sussiste a prescindere da una qualsiasi compromissione del patrimonio.

## **QUALI ALTRE NOVITA' HA INTRODOTTO IL DECRETO LEGISLATIVO 38/2000?**

Un'altra importante novità introdotta dal D.Lgs. 38 è la disciplina dell'obbligo assicurativo per i lavoratori dipendenti appartenenti all'area dirigenziale e dei lavoratori parasubordinati.

## **COSA SI INTENDE PER LAVORATORI PARASUBORDINATI?**

Il Decreto per la loro individuazione fa riferimento al D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, il quale considera lavoratori parasubordinati i percettori di redditi derivanti:

- dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazione o altri enti;
- dalla collaborazione a giornali o riviste;
- dalla partecipazione a collegi e commissioni;
- da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche di tipo manuale.

## **QUANDO IL DATORE DI LAVORO HA L'OBBLIGO ASSICURATIVO?**

Quando nell'esercizio delle proprie mansioni gli interessati si avvalgano di veicoli a motori condotti personalmente, quando operino con macchinari, impianti a pressione e termici; quando facciano uso di videotermini e macchine da ufficio; quando siano addetti a lavori che presuppongano un rischio di infortunio, ai sensi del DPR 1124/65 art. 1.

## **A QUALI RISARCIMENTI E' TENUTO IL DATORE DI LAVORO CIVILMENTE RESPONSABILE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS 38/2000?**

Dopo l'entrata in vigore del suddetto Decreto il datore di lavoro civilmente responsabile è tenuto al risarcimento del danno patrimoniale, del danno morale, del danno biologico e dell'eventuale danno biologico differenziale.

## **PERCHE' ESISTE IL DANNO BIOLOGICO DIFFERENZIALE?**

L'INAIL risarcisce il danno biologico sulla base di determinate tabelle. Il valore stabilito in queste tabelle può essere diverso da quello previsto dalla sentenza del Tribunale. Da ciò quindi può nascere una differenza tra quanto stabilito dalla sentenza e quanto prevede invece l'INAIL, come si può vedere nella tabella che segue la differenza può essere talvolta rilevante.

**ETA' GRADO I.P. TRIBUNALE DI MILANO TRIBUNALE DI ROMA TRIBUNALE DI FIRENZE TRIBUNALE DI LECCE INAIL**  
Uomo INAIL **Donna 20 anni 50%** 384.600 milioni 313.000 milioni 325.000 milioni 339.400 milioni 280.500 milioni  
294.500 milioni **ETA' GRADO I.P. TRIBUNALE DI MILANO TRIBUNALE DI ROMA TRIBUNALE DI FIRENZE TRIBUNALE**  
**DI LECCE INAIL Uomo INAIL Donna 40 anni 100%** 885.000 milioni 861.700 milioni 672.000 milioni 583.200 milioni  
560.000 milioni 588.000 milioni

**DANNO DIFFERENZIALE = VALUTAZIONE TRIBUNALE - RISARCIMENTO INAIL**